Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma - Venerdì 27 gennaio** | **Numero 22**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0,80** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO *29 settembre 1921*, n. 2021, *che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia.*
REGIO DECRETO *22 dicembre 1921*, n. 2050, *che sopprime il Consiglio superiore dei lavori geodetici ed il Consiglio del catasto.*
DECRETO MINISTERIALE *che stabilisce il prezzo del citrato di calcio e dell'agrocotto.*
DECRETO MINISTERIALE *col quale viene respinta la domanda intesa ad ottenere la cancellazione di una tenuta dell'Agro romano dall'elenco dei terreni inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario.*
DECRETO MINISTERIALE *col quale è indetto un concorso a quattro premi ministeriali, due dei quali da conferirsi ai migliori lavori sopra argomenti attinenti alle scienze filosofiche e sociali, e due ai migliori lavori sopra argomenti attinenti alle scienze naturali.*
Errata-corrige.

Disposizioni diverse.

Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — *Ministero per l'industria ed il commercio*: Disposizione nel personale dipendente — *Ministero delle finanze*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro*: Smarrimenti di ricevute — Avviso — ***Ministero per l'industria ed il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.**

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2021 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri del tesoro, delle finanze, della marina e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in data 12 settembre 1921 tra il Governo italiano e la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud e di un'altro tra l'Italia e la Grecia, ed annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA — SOLERI — BERGAMASCO — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VERBALE DELLA SEDUTA
riguardante la Convenzione per un cavo sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud ed un altro fra l'Italia e la Grecia.

Il giorno 12 settembre dell'anno millenovecentoventuno, in una sala della presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza del signor cav. Campano Michele, funzionante da segretario, come da decreto in data 10 settembre 1921, e dei testimoni:
prof. Bandini Gino;
gr. uff. avv. Gaetano Scavonetti;
si sono adunati i signori:

S. E. il prof. Ivanoe Bonomi, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno;
S. E. l'avv. Marcello Soleri, ministro delle finanze;
S. E. l'avv. Giuseppe De Nava, ministro del tesoro;
S. E. l'ing. Eugenio Bergamasco, ministro della marina;
S E. il prof. Vincenzo Giuffrida, ministro delle poste e dei telegrafi;
a nome del Governo italiano;
ed il signor
comm. ing. Giovanni Carosio, quale presidente e legale rappresentante della Compagnia Italiana dei Cavi sottomarini, come dall'annesso atto di costituzione della Compagnia predetta;
e sono addivenuti alla stipulazione della Convenzione allegata al presente verbale, riguardante la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud, ed un'altro fra l'Italia e la Grecia.

La presente Convenzione è impegnativa per la Compagnia assuntrice, ma diverrà esecutiva ed impegnerà lo Stato dopo che sarà stata approvata con decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

IVANOE BONOMI.
MARCELLO SOLERI.
GIUSEPPE DE NAVA.
EUGENIO BERGAMASCO.
VINCENZO GIUFFRIDA.

GIOVANNI CAROSIO.
GINO BANDINI, *teste*.
GAETANO SCAVONETTI, *teste*.
MICHELE CAMPANO, *segretario*.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

Art. 1.

La Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, anonima, con sede in Roma, con capitale sociale di lire un milione, si impegna a posare un cavo telegrafico sottomarino collegante l'Italia con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay, la Repubblica Argentina, e, subordinatamente al consenso dei rispettivi Governi, con le isole Canarie e del Capo Verde.

La Compagnia s'impegna di ottenere dai Governi esteri interessati i perm ssi necessari per gli approdi d l cavo e per l'esercizio degli uffici a cui farà capo il cavo predetto.

Il Governo italiano s'impegna da parte sua ad appoggiare presso i Governi spagnolo e portoghese le domande della Compagnia, ai fini suddetti.

La Compagnia s'impegna di mantenere il cavo in perfette condizioni di funzionamento tecnico e di esercitarlo in modo da assicurare alla corrispondenza telegrafica da e per l'Italia un corso regolare e una celerità d'inoltro non inferiore a quella che godrebbe la corrispondenza stessa, per le altre vie telegrafiche per cavo.

La Compagnia s'impegna anche di prendere gli impegni necessari con i Governi esteri interessati, per assicurare l'inoltro sino a destinazione dei telegrammi dell'Italia, o in transito per l'Italia trasmessi per il cavo, come pure per assicurare l'inoltro per il cavo dei telegrammi originari dal Sud America e da altri paesi che a richiesta dei mittenti, dovranno essere inoltrati per il cavo italiano.

Art. 2.

Per la durata della presente Convenzione il Governo italiano si impegna a non concedere ad altre persone od Enti il diritto di far approdare in Italia cavi telegrafici sottomarini per i collegamenti diretti con l'America del Sud, come pure a non collocarne per conto proprio, senza prima aver interpellato la Compagnia, alla quale sarà data sempre la preferenza per i collegamenti in questione, a parità di condizioni con eventuali offerte di altre Società italiane od estere.

Il Governo italiano si riserva però piena libertà di utilizzare la radiotelegrafia per l'inoltro dei telegrammi all'America del Sud, ed a qualsiasi altro paese estero.

Art. 3.

Le condizioni tecniche a cui dovrà corrispondere il cavo italiano dall'Italia all'America del Sud dovranno essere tali da permettere la corrispondenza in duplice, con l'uso degli apparati più perfezionati, con una velocità non inferiore a quella che si ottiene sui migliori cavi transatlantici, di simili lunghezze, in esercizio.

Il cavo in Italia approderà a Fiumicino, nel punto che sarà determinato dall'Amministrazione telegrafica italiana.

Art. 4.

La linea terrestre di collegamento fra il punto d'atterramento del cavo in Italia e l'ufficio destinato al servizio del cavo medesimo sarà costruita e mantenuta a cura e spese della Compagnia.

Art. 5.

La Compagnia sarà sottoposta a tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni che potranno esservi introdotte da successivi accordi internazionali.

In particolare la Compagnia dovrà mettere in opera al punto d'approdo del cavo i ripari e meccanismi tecnici che saranno ritenuti necessari dall'Amministrazione telegrafica.

Detti ripari e meccanismi non dovranno essere di inciampo o pregiudizio alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 6.

Il Governo italiano non assume alcuna responsabilità per le controversie che potessero sorgere fra la Compagnia ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione. Agli eventuali guasti che potessero verificarsi nel cavo dovrà provvedere la Compagnia, che resta l'unica responsabile della buona conservazione del cavo stesso.

Art. 7.

Il servizio del cavo in Italia sarà fatto dalla Compagnia in un proprio ufficio in Roma, con suo personale interamente italiano, in locali prossimi per quanto è possibile all'ufficio telegrafico centrale governativo.

L'Ufficio sociale di Roma sarà autorizzato sia all'accettazione dei telegrammi in partenza da Roma per l'America del Sud e per la Spagna, ed altri paesi europei, presentati dai mittenti per l'inoltro sul cavo; sia al recapito dei telegrammi ricevuti per cavo, diretti a destinatari domiciliati in Roma. Questi telegrammi non potranno essere inoltrati o recapitati se prima non saranno vistati da uno dei funzionari governativi, che saranno delegati dall'Amministrazione telegrafica al controllo, e che saranno pagati dalla Compagnia.

Per tutti gli altri telegrammi non considerati al capoverso precedente, l'Amministrazione italiana servirà d'intermediario obbligatorio per l'inoltro della corrispondenza che deve aver corso per il cavo, o che ricevuta per il cavo deve proseguire sulle linee telegrafiche.

Art. 8.

Oltre il controllo sulla corrispondenza prevista all'articolo prece-

dente il Governo italiano si riserva il diritto di organizzare per il servizio del cavo ogni altro controllo che riterrà opportuno. I funzionari dell'Amministrazione telegrafica, appositamente delegati, dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta in tutti gli uffici della Compagnia per esercitare il loro controllo e nel casotto di approdo del cavo in Italia, per eventuali esperimenti.

La Compagnia si sottoporrà a tutte le misure contabili che la Amministrazione telegrafica riterrà necessario per la liquidazione dei conti dei telegrammi trasmessi per il cavo, come pure di dare visione, fornire l'originale o copia di qualsiasi documento relativo all'accettazione, l'inoltro e recapito della corrispondenza, che venisse richiesto dall'Amministrazione telegrafica o dai suoi funzionari delegati, per qualsiasi motivo.

Art. 9.

La Compagnia applicherà ai telegrammi inoltrati per il cavo le disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo, del 10-22 luglio 1875, e del regolamento di servizio (revisione di Lisbona), ovvero di quegli atti internazionali che venissero a sostituire la Convenzione e regolamenti suddetti.

Art. 10.

Le tariffe da applicare ai telegrammi fra l'Italia od in transito per l'Italia, ed i paesi che saranno serviti dal cavo, verranno fissate ed eventualmente variate di comune accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione telegrafica. Per i paesi del regime europeo dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle della via meno costosa; per l'America dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle delle altre vie telegrafiche già esistenti, costituite da cavi sottomarini, che sono o saranno le meno costose.

Le quote italiane di tassa per i telegrammi suddetti saranno quelle risultanti dal regolamento telegrafico internazionale (revisione di Lisbona), dalle modificazioni successivamente adottate dall'Amministrazione telegrafica, ovvero dall'atto internazionale che sostituirà nel seguito il regolamento di Lisbona suddetto.

Le tariffe saranno espresse in franchi-oro.

Art. 11.

I telegrammi di Stato spediti da autorità italiane della madre patria, delle colonie e da quelle residenti negli Stati dell'America del Sud godranno sul percorso del cavo di un ribasso sulla tariffa ordinaria non inferiore al 50 0[0.

Detti telegrammi godranno inoltre delle riduzioni più elevate che la Compagnia accordasse ai Governi esteri, per i loro telegrammi di Stato inoltrati per il cavo.

Art. 12.

Per la durata della presente Convenzione l'Amministrazione telegrafica inoltrerà per il cavo italiano, oltre i telegrammi che porteranno l'indicazione della via di detto cavo, tutti i telegrammi in partenza dall'Italia per l'America del Sud, ed eventualmente per le isole Canarie e per le isole del Capo Verde, pei quali i mittenti non abbiano indicato la via da seguire, e purchè la rapidità di trasmissione per il cavo italiano non sia inferiore a quella delle altre vie esistenti. Inoltre se la potenzialità del cavo lo consentirà l'Amministrazione telegrafica italiana potrà inoltrare per il cavo stesso anche la corrispondenza per la Spagna ed in transito per la Spagna.

L'Amministrazione telegrafica inoltrerà per il cavo italiano anche i telegrammi di transito per l'Italia diretti all'America del Sud, pei quali i mittenti non abbiano indicato la via da seguire, purchè, oltre le condizioni di rapidità sopra specificate, la tariffa del cavo italiano non sia superiore a quella della via meno costosa per ciascuna destinazione.

La Compagnia inoltrerà per il cavo tutti i telegrammi per l'Italia e paesi al di là, che potrà raccogliere in America, nella Spagna ed in altri Stati Europei.

La Compagnia è autorizzata ad utilizzare il cavo italiano anche per lo scambio del traffico telegrafico fra la Spagna, o in transito per la Spagna, e l'America del Sud, come pure per lo scambio del traffico fra gli Stati dell'America del Sud. Però tale traffico non deve essere di ostacolo al regolare e rapido inoltro della corrispondenza dell'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud, e viceversa.

La Compagnia s'impegna perciò a posare nuove sezioni di cavi, fra i punti ove la intensità di tale traffico ritardasse lo scambio della corrispondenza tra l'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud.

Art. 13.

Il Governo italiano garantisce alla Compagnia per dieci anni dalla data di inizio del funzionamento del cavo un traffico minimo annuale di 6.250.000 parole scambiato fra l'Italia, od in transito per l'Italia, da una parte, e l'America del Sud, dall'altra, alla condizione però che la Compagnia non solo assicuri alla corrispondenza da e per l'Italia un corso celere e regolare, ai termini dell'art. 1, ma che procuri inoltre l'incremento del traffico sul cavo mediante un ottimo servizio, una ben diretta propaganda nei vari paesi d'Europa e dell'America del Sud, e con la concessione al pubblico di tutte quelle facilitazioni che le Compagnie esercenti comunicazioni telegrafiche con l'America del Sud accordassero per il percorso sui loro cavi.

Nel computo del traffico le parole dei telegrammi a tariffa ordinaria si computano per una unità; quelle dei telegrammi urgenti per tre unità; quelle dei telegrammi di Stato di autorità italiane, dei telegrammi della stampa e dei telegrammi differiti per una parte dell'unità proporzionale alla riduzione di tariffa di cui godono.

Negli anni nei quali (o durante il primo decennio, o successivamente) il traffico scambiato per il cavo italiano tra l'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud, supererà le 6.250.000 parole all'anno, calcolato come sopra è detto, la Compagnia rimborserà al Governo italiano le somme percette per garanzia del traffico minimo.

Tale rimborso avverrà versando all'Amministrazione telegrafica il cinquanta per cento delle somme introitate annualmente dalla Compagnia stessa per la corrispondenza eccedente le 6.250.000 parole, scambiata tra l'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud.

Art. 14.

Le somme dovute alla Compagnia dalla Amministrazione telegrafica pei telegrammi inoltrati per il cavo saranno pagate trimestralmente in Roma.

Così pure la Compagnia dovrà pagare trimestralmente in Roma, alla Amministrazione telegrafica, le somme di cui eventualmente risultasse debitrice per il servizio suddetto.

Tutti i pagamenti sono da farsi in moneta italiana, calcolando eventualmente il cambio per le somme che fossero da pagarsi in oro, alla data del giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 15.

La Compagnia non avrà diritto ad alcuna indennità se il Governo italiano in caso di guerra, o per motivi insindacabili d'ordine pubblico, sospenderà parzialmente o totalmente il servizio sul cavo approdante in Italia.

In tali casi l'Amministrazione telegrafica potrà anche prendere possesso dell'ufficio e del materiale della Compagnia, per esercitare il cavo in sua vece, limitatamente al periodo imposto dalle ragioni di guerra o di ordine pubblico. L'Amministrazione telegrafica dovrà però accreditare alla Compagnia l'importo delle tasse relative alla corrispondenza che ha avuto corso per il cavo.

Art. 16.

La Compagnia assume l'impegno di elevare il capitale sociale ad almeno 80 milioni di lire-oro, somma ritenuta necessaria per

la posa del cavo e per lo impianto delle stazioni relative, entro un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione della presente Convenzione.

Per il primo decennio della presente convenzione non potrà essere portata alcuna variante allo statuto, già approvato, senza preventivo consenso del Governo italiano e negli anni successivi resta vietato alla Compagnia di modificare, senza previo consenso del Governo italiano, le norme degli articoli 11, 21, comma 2°, 22 e 31 dello statuto sociale, secondo le quali:

a) le azioni sono nominative per sei decimi, che debbono essere possedute da cittadini italiani. Il Consiglio di amministrazione non potrà autorizzarne la trasferenza quando ciò importi una diminuzione della quota dei sei decimi riservata ai cittadini italiani. Gli altri quattro decimi delle azioni potranno essere al portatore in quanto le leggi vigenti nel Regno lo consentano;

b) appena stipulata la convenzione col Governo italiano, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione come consigliere, con tutte le facoltà inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione della quale all'articolo 22, capoverso 2°, dello statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano, da designarsi dal Ministero delle poste e dei telegrafi;

c) nel caso indicato al comma *b*) uno dei sindaci sarà nominato dal Ministero del tesoro, anzichè dalla assemblea dei soci;

d) due terzi degli amministratori debbono essere nominati fra i soci cittadini italiani residenti in Italia od all'estero.

Il consigliere di cui al comma *b*) ed il sindaco di cui al comma *c*) non impegneranno la responsabilità dello Stato italiano.

Art. 17.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, la Compagnia eseguirà il deposito di L. 200.000. Il deposito sarà effettuato in cartelle del debito pubblico dello Stato, al valore di borsa secondo il listino della Borsa di Roma del giorno precedente al deposito da elevarsi ad un milione di lire entro un anno dalla data di approvazione della presente convenzione a' termini dell'art. 16.

Nel caso di inadempienza degli obblighi assunti con l'art. 16 il Governo italiano sarà in facoltà di ritenere risoluta la presente convenzione e d'incamerare senz'altro il deposito.

E' inteso che la Compagnia sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle così depositate.

Sulla cauzione saranno detratte le ammende, di cui agli articoli seguenti, se non pagate diversamente.

Allo spirare della Convenzione la cauzione sarà restituita alla Compagnia, se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

Art. 18.

Per la posa dei cavi di cui alla presente Convenzione e per le riparazioni da effettuarsi a nord dell'equatore, il Ministero della marina consentirà alla Compagnia l'uso della R. nave *Città di Milano* (o di quella che avesse a sostituirla) completamente armata, contro rimborso delle sole spese del combustibile che sarà utilizzato.

Art. 19.

L'immersione dell'intero cavo e l'attivazione di esso per lo scambio diretto della corrispondenza fra l'Italia e l'America del Sud dovrà effettuarsi entro tre anni dalla data di approvazione della presente Convenzione.

In caso di ritardo dell'immersione del cavo o nell'attivazione del servizio la Compagnia dovrà pagare (esclusi i casi di forza maggiore), una ammenda di L. 10,000 per ogni mese di ritardo.

Sarà corrisposto un premio di uguale misura per ogni mese di anticipo nell'attivazione del servizio dell'intero cavo.

Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di forza maggiore) la convenzione potrà essere annullata per semplice decisione del Ministero delle poste e dei telegrafi, senza che lo Stato sia tenuto ad alcun rimborso od indennità, ed il deposito di cui all'articolo 17 resterà acquisito al Governo italiano.

Art. 20.

In caso d'interruzione del servizio sul cavo fra l'Italia e l'America del Sud per una durata superiore a 180 giorni, la Compagnia dovrà pagare un'ammenda di L. 100 al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvochè la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto aver luogo per causa di forza maggiore.

Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle poste e dei telegrafi ha facoltà di annullare la presente convenzione, e la cauzione di cui all'art. 17 resta acquisita al Governo italiano.

Art. 21.

Il cavo si intenderà guasto e la Compagnia dovrà provvedere alla sua sollecita riparazione, quando venga a cessare di operare, ovvero quando il suo isolamento e la sua conducibilità siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Il guasto s'intenderà riparato quando le condizioni d'isolamento e di conducibilità del cavo permetteranno nuovamente il regolare funzionamento degli apparati, che normalmente vi sono adibiti.

Art. 22.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere la concessione ad altra Compagnia di solvibilità riconosciuta, il Governo italiano si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

La cauzione, di cui all'art. 17, non sarà restituita, anche se viene approvata la cessione della concession.

In ogni caso la nuova Compagnia dovrebbe avere sede in Italia ed essere a capitali italiani, con amministratore, consiglieri e personale italiano.

Art. 23.

Al termine della concessione, o nel caso del suo annullamento, la Compagnia resta in possesso del cavo, ma le condizioni di riammissione del servizio dovranno fare oggetto di una nuova Convenzione fra il Governo italiano e la Compagnia.

Art. 24.

La Compagnia s'impegna di posare entro due anni dalla data di approvazione della presente Convenzione un cavo telegrafico sottomarino tra Brindisi e la Baia di Butrinto, destinato a formare una comunicazione telegrafica diretta tra l'Italia e la Grecia, interessandosi di ottenere dal Governo greco il necessario permesso per l'approdo.

Il Governo italiano s'impegna di raccomandare al Governo ellenico la concessione dei permessi necessari per l'approdo del cavo, ed eventualmente per l'esercizio dell'ufficio cui farà capo il cavo predetto.

La Compagnia s'impegna a mantenere in buone condizioni di servizio detto cavo e di provvedere alla riparazione in caso di guasti.

Il cavo sarà esercitato dall'Amministrazione italiana in ufficio, con personale e materiale proprio.

Alla Compagnia per ogni parola trasmessa spetterà una tassa, da determinarsi di comune accordo, ma che in nessun caso potrà essere superiore a quella spettante alla Jugoslavia per i telegrammi fra l'Italia, od in transito per l'Italia, e la Grecia od in transito per la Grecia.

L'Amministrazione telegrafica istraderà preferibilmente per il cavo i telegrammi per la Grecia ed i paesi al di là, per i quali

la tassa del cavo non sarà superiore a quelle delle altre vie disponibili. In ogni caso l'Amministrazione italiana assicurerà alla Compagnia un traffico minimo annuale di un milione di parole, computandolo nel modo indicato all'art. 12.

Alla posa ed esercizio del cavo sono applicabili, in quanto possibile, le disposizioni dei precedenti articoli. In particolare la Compagnia dovrà pagare una penale di L. 1500 per ogni mese di ritardo nell'attuazione del servizio del cavo, fino ad un massimo di ritardo di 18 mesi, dopo di che il Governo italiano avrà la facoltà di dichiarare decadute le disposizioni del presente articolo.

In caso di interruzione del servizio del cavo per un periodo superiore ai 90 giorni (escluso il periodo dal novembre al marzo) la Compagnia dovrà pagare una ammenda di L. 50 giornaliere, a partire dal primo giorno d'interruzione, salvo il caso di dimostrata forza maggiore, e fino al massimo di 18 mesi, dopo di che il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà annullare la concessione per la posa di detto cavo, entrando in possesso del deposito, di cui al seguente comma.

Per garanzia dell'adempimento di quanto precede, la Compagnia dovrà effettuare un deposito di L. 50.000, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 17.

Il Governo italiano, previo accordo col Governo greco, si riserva il diritto di riscattare in ogni tempo, dopo 10 anni dalla attivazione del servizio, il cavo Brindisi-Butrinto, mediante il pagamento di una somma eguale al costo originale di posa del cavo, diminuito di tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio del cavo stesso.

In ogni caso il cavo passa di proprietà del Governo italiano alla fine della concessione, contro rimborso del valore effettivo del cavo a quell'epoca, da fissarsi da una Commissione arbitrale, formata da tre membri, nominati uno dal Governo italiano, l'altro dalla Compagnia ed il terzo dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Art. 25.

La presente Convenzione avrà la durata di 50 anni a partire dalla data di approvazione nelle forme di legge.

Art. 26.

La Compagnia si obbliga a mantenere la sua sede in Roma, love si deve intendere domiciliata per tutta la durata della preente Convenzione.

Le controversie che potessero sorgere relativamente all'appliazione di questa saranno decise dai tribunali ordinari

Art. 27.

L'atto costitutivo, lo statuto della Compagnia assuntrice e gli tti contemplati dall'art. 16 saranno sottoposti ad una tassa fissa i registro di lire mille.

Per la durata di dieci anni a decorrere dalla data dell'atto coltitutivo la Compagnia sarà esentata dall'imposta di ricchezza iobile e da ogni altra imposta sul reddito fino a concorrenza el 6 per cento sul capitale effettivamente versato.

La presente Convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà sente da ogni tassa di registro e bollo.

Essa non sarà valida se non quando verrà approvata dal Gorno italiano nei modi e con le forme di legge.

Fatta a Roma, il 12 settembre 1921.

IVANOE BONOMI.
MARCELLO SOLERI.
GIUSEPPE DE NAVA.
EUGENIO BERGAMASCO.
VINCENZO GIUFFRIDA.

GIOVANNI CAROSIO.
GINO BANDINI, *teste.*
GAETANO SCAVONETTI, *teste.*

CAMPANO MICHELE, *segretario.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e telegrafi
GIUFFRIDA.

Il numero 2050 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visti i Nostri decreti 7 novembre 1886, n. 4138, e 19 luglio 1888, n. 5592;

Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria approvato col Nostro decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1991;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, e del Comitato interministeriale di cui al primo comma dell'art. 2 della legge sopracitata;

Sentita la Commissione dei deputati e senatori di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge suddetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art 1.

Sono soppressi il Consiglio superiore dei lavori geodetici ed il Consiglio del catasto.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 2, 4 e 5 del regolamento 26 gennaio 1905, n. 65 succitato.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 3 del regolamento 26 gennaio 1905, n. 65, modificato col decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1991, restano in vigore soltanto nei riguardi dei componenti la Commissione censuaria centrale.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 7 aprile 1921, n. 647, col quale fu convertito in legge il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2357, recante provvedimenti per la Camera agrumaria;

Visti gli articoli 1 e 6 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2357, sopracitato;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 novembre 1921, col quale furono stabiliti i prezzi da corrispondersi dalla Camera agrumaria ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto, e i prezzi di vendita delle dette merci, durante l'esercizio camerale 1921-922;

Vista la deliberazione in data 5 gennaio 1922 del Regio commissario presso la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria;

DECRETA:

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto Ministeriale 23 novembre 1921, il prezzo di vendita del citrato di calcio, base 64 per cento di acido citrico, è ridotto da L. 700 a L. 600 per quintale.

Il prezzo di vendita dell'agrocotto è ridotto da L. 750 a L. 650 per quantità corrispondente ad un quintale di citrato di calcio, base 64 per cento di acido citrico.

Roma, 16 gennaio 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
BELOTTI.

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduta la domanda, con la quale i proprietari della tenuta dell'Agro romano Marco Simone ne hanno richiesta la cancellazione dall'elenco dei terreni inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario, approvato con decreto Ministeriale 19 ottobre 1921 a termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52;

Veduto il risultato degli accertamenti sopraluogo;

Udito il Comitato permanente di vigilanza per l'Agro romano;

Veduto l'art. 6 del citato R. decreto-legge;

DECRETA:

Articolo unico.

La domanda suindicata della tenuta Marco Simone, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 gennaio 1922.

Il ministro
MAURI.

MINISTERO della istruzione pubblica

IL MINISTRO

Veduti i Regi decreti 3 agosto 1908, n. 507, e 24 agosto 1911, n. 1058;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a quattro premi ministeriali di L. 2000 ciascuno, due dei quali da conferirsi ai migliori lavori sopra argomenti attinenti alle scienze filosofiche e sociali, e due ai migliori lavori sopra argomenti attinenti alle scienze naturali.

Art. 2.

Ciascun premio può essere diviso in due parti uguali fra concorrenti giudicati egualmente meritevoli.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo appartenenti a scuole medie governative o pareggiate dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 2, debbono pervenire, insieme con i lavori, pel tramite del capo dell'Istituto o dell'ufficio presso il quale l'insegnante presta servizio, al Ministero dell'istruzione pubblica - Direzione generale degli affari generali e del personale dell'Amministrazione centrale - non più tardi del 31 dicembre 1922.

Nella domanda debbono essere elencati i lavori che si presentano al concorso.

Art. 5.

I lavori che non rechino il nome e cognome dell'autore non sono accettati.

Art. 6.

I lavori debbono essere originali, inediti, o stampati nel triennio 1920-922.

Saranno accettati anche lavori manoscritti, ma di essi una copia dovrà presentarsi almeno dattilografata.

È in facoltà dei concorrenti presentare più copie dei lavori.

Art. 7.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda di non aver presentato e di non presentare, prima del giorno della proclamazione dei premiati, i loro lavori a concorso presso qualunque altro Istituto scientifico.

Art. 8.

L'esame dei lavori verrà fatto dalla R. Accademia dei Lincei che proclamerà i vincitori nella solenne adunanza del 1923.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° gennaio 1922.

Il ministro
CORBINO.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Ministeriale che precede il regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-germanico, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 19, del 24 corrente mese, per errore di stampa, venne omessa l'indicazione della qualifica « segretario italiano » del Tribunale stesso, che riveste il sig. Barone comm. Luigi, giudice addetto al Ministero della giustizia.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 21 gennaio 1922 in Pisano Novarese, provincia di Novara, e il 23 gennaio 1922 in Fagnano Olona, provincia di Milano, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche con orario limitato di giorno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 10 marzo 1921:

Ungaro Antonino, applicato, è, a sua domanda, dispensato da servizio a decorrere dal 1° marzo 1921.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

È revocata la nomina a segretario nel Ministero del dott. Bellomo Melchiorre in seguito a di lui rinuncia.

Scotti cav. uff. Arturo, archivista capo, è mantenuto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per la durata di altri due mesi, a decorrere dal 1° aprile 1921.

Talocchini Anelio Ezio, ragioniere, è posto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di mesi quattro, a decorrere dal 20 febbraio 1921.

De Martino cav. dott. Giuseppe e Ceccato cav. dott. Giovanni Battista sono stati confermati nell'ufficio di addetti commerciali di seconda classe.

Con R. decreto del 1° maggio 1921:

Wanderlingh comm. Giovanni, ispettore del Credito, è mantenuto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per altri cinque mesi, a decorrere dal 1° maggio 1921.

Con R. decreto del 5 maggio 1921:

Zanazzo Alfredo, applicato, è mantenuto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per altri tre mesi, a decorrere dal 1° maggio 1921.

Rossi Ettore, applicato, è posto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° maggio 1921.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Spatazza Rosario, applicato, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per la durata di mesi sei, a decorrere dal 16 maggio 1921.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Finocchi comm. Augusto, direttore capo di ragioneria, è posto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° giugno 1921.

Con R. decreto del 12 giugno 1921:

Nicoletti cav. uff. dott. Giuseppe, segretario, è mantenuto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per la durata di altri tre mesi, a decorrere dal 16 giugno 1921.

Gamberale Daria, applicata, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° luglio 1921.

Con R. decreto del 12 giugno 1921:

Laureanti cav. Giacomo, archivista, è collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 1921.

Con R. decreto del 24 giugno 1921:

Minervini comm. Adolfo, capo divisione di ragioneria.
Barbarisi cav. uff. Luigi, archivista capo.
Averna cav. uff. Giuseppe, controllore capo dell'Economato generale, sono collocati a riposo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59 secondo comma del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, a decorrere dal 1° agosto 1921.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Leggio dott. Giovanni, segretario, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per la durata di mesi due a decorrere dal 1° giugno 1921.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Scotti cav. uff. Arturo, archivista capo è mantenuto a sua domanda in aspettativa per motivi di salute, per la durata di altri tre mesi, a decorrere dal 1° giugno 1921.

Lazarese comm. Melchiorre, ispettore generale, è collocato a riposo ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, primo comma, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, col grado onorifico di direttore generale a decorrere dal 1° agosto 1921.

Con R. decreto del 3 luglio 1921:

Talocchini Anelio Ezio, ragioniere, è mantenuto a sua domanda, in aspettativa per giustificati motivi di famiglia per la durata di altri tre mesi a decorrere dal 20 giugno 1921.

Con R. decreto del 7 luglio 1921:

Coppola dott. Francesco, segretario, è collocato a sua domanda in aspettativa per giustificati motivi di famiglia per la durata di mesi quattro a decorrere dal 1° luglio 1921.

Con decreto Ministeriale dell'11 luglio 1921:

Michetti Antonio, usciere, è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di salute, per la durata di mesi tre, a decorrere dal 1° luglio 1921.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

Mariani cav. uff. dott. Erminio, è stato confermato nell'ufficio di addetto commerciale di seconda classe.

Con R. decreto del 28 luglio 1921:

Leggio dott. Giovanni, segretario — Scotti cav. uff. Arturo, archivista capo, in aspettativa per motivi di salute, sono stati richiamati in attività di servizio a decorrere dal 1° agosto 1921.

A decorrere dal 1° agosto 1921:

Gli applicati Zanazzo Alfredo e Rossi Ettore, cessano dalla posizione di aspettativa per motivi di salute e sono richiamati in attività di servizio.

Con R. decreto dell'11 agosto 1921:

Tucci comm. dott. Michele, ispettore superiore nel ruolo tecnico del credito, è promosso ispettore generale nel ruolo stesso a decorrere dal 16 agosto 1921.

Con R. decreto del 2 agosto 1921:

Nicoletti cav. uff. dott. Giuseppe, segretario, cessa dalla posizione di aspettativa per motivi di salute ed è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 16 agosto 1921.

Con R. decreto del 31 agosto 1921:

Finocchi comm. Augusto, direttore capo di ragioneria, è mantenuto, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per la durata di altri sei mesi, a decorrere dal 1° settembre 1921

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Talocchini Anelio Ezio, ragioniere, è mantenuto, a sua domanda, nell'aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per la durata di altri tre mesi, a decorrere dal 20 settembre 1921.

Con R. decreto del 9 ottobre 1921:

Quadrini cav. Enrico Carlo, archivista, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute e per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° ottobre 1921.

Con decreto Ministeriale del 13 ottobre 1921:

Michetti Antonio, usciere, è mantenuto a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per la durata di un mese a decorrere dal 1° ottobre 1921.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Gamberale Daria, applicata, è mantenuta a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per altri due mesi a decorrere dal 1° ottobre 1921.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Piazza Ferruccio, ragioniere, è mantenuto a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per la durata di altri tre mesi a decorrere dal 16 ottobre 1921.

Con R. decreto del 26 novembre 1921:

Gamberale Daria, applicata, è mantenuta, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per altri due mesi, a decorrere dal 1° dicembre 1921.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Torchiaro cav. uff. Pasquale, ragioniere, è collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1921.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Sergiacomi Ernesto, geometra del catasto e dei servizi tecnici, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° novembre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data della ricevuta: 22 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: avvocato comm. Pietro Bellemo per conto Crosara eredi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 800 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 572 — Data della ricevuta: 17 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Melenchi Orazio fu Michele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 91 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data della ricevuta: 3 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Fattori Torquato — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 434 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1921.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 gennaio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 701 e 702 — Data della ricevuta: 11 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Mora Gabriele fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore assegni provvisori e certificati di annualità — Ammontare della rendita L. 2,41.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

È stata chiesta la traslazione della rendita del Cons. 3,50 0[0 n. 311,146 di L. 7, intestata a Bachini Galileo di Pasquale, domiciliato a Castelfranco di Sotto, sottoposta ad ipoteca per cauzione dovuta dal titolare quale usciere della conciliazione di detta città.

Siccome l'esibito certificato manca del secondo mezzo foglio, così si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia notificata a questa Direzione generale veruna opposizione, si eseguirà la chiesta traslazione e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	186 55	Dinari	—
Londra	96 55	Corone jugoslave	—
Svizzera	444 31	Belgio	177 83
Spagna	344 53	Olanda	8 30
Berlino	11 44	Pesos oro	17 90
Vienna	0 83	Pesos carta	7 85
Praga	43 55	New York	22 81

Oro . . . . . . 440 12.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 79	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 69	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.